



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
CU n.70 del 17 marzo 2022

Riunione del 07 marzo 2022

**38.21.22 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI
DEI TESSERATI:**

- P. L.
- P. A.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Tullio Cristaudo | Componente |

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

L. P.: per aver violato, artt.10, 10bis, 10ter e 16 Statuto Fipav, 19,21,22 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg.Giur., art.2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non essersi presentato alla ripresa dell'attività sportiva agonistica, cagionando un grave pregiudizio al sodalizio tesserante;

A. P.: per aver violato, artt.10, 10bis, 10ter e 16 Statuto Fipav, 19,21,22 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg.Giur., art.2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non essersi presentato alla ripresa dell'attività sportiva agonistica, cagionando un grave pregiudizio al sodalizio tesserante;

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento in data 10 gennaio 2022, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva in data 19 gennaio 2022 la convocazione degli atleti per l'udienza del 07 marzo 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.



All'udienza comparivano il procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni e per i deferiti l'Avv. Manuela Magistro.

Il procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni, illustrava l'atto di deferimento e contestando le eccezioni preliminari promosse dalla difesa dei deferiti, concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per l'irrogazione a ciascuno di essi della sanzione della squalifica di mesi tre.

L'Avv. Manuela Magistro si riportava alle memorie difensive depositate per gli incolpati il 03 marzo 2021 con le conclusioni così riassunte:

in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento dl 3 dicembre 2021 e conseguentemente dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare; 2) accertare il decorso del termine di cui all'art.34 co. 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV e dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare; 3) accertare il decorso del termine di cui all'art.43 co 1 e 4 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV e dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare;

in via principale: disporre il non doversi procedere a sanzione nei confronti del tesserato A. P. per manifesta mancanza di qualsivoglia profilo di responsabilità dello stesso anche non avendo la Geda partecipato ad alcun campionato per la fascia di età e/o sezione dell'atleta;

in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse valutata la benché minima responsabilità, convenire di gradare opportunamente tale responsabilità e contenere, al più, vista la minore età al momento del fatto contestato e anche il comportamento collaborativo tenuto in ogni grado e fase del procedimento nonché l'esistenza di procedimento n 72.2021-22 strettamente connesso al presente, nei minimi edittali le sanzioni eventualmente applicande.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto, datato 23 agosto 2021 e trasmesso a mezzo PEC dal Presidente del sodalizio ASD Geda Volley Trani alla Procura Federale, con il quale si denunciava il comportamento di una serie di



atleti tesserati, fra i quali L. P. ed A. P. che non si erano presentati alla ripresa dell'attività, inizio allenamenti, ponendo lo stesso sodalizio in gravi difficoltà.

La Procura Federale provvedeva ad instaurare il procedimento e ad inoltrare in data 5 ottobre 2021 Comunicazione di conclusione delle indagini contestando quanto segue:

a L. P. la violazione degli artt.10, 10bis, 10ter e 16 Statuto Fipav, 19,21,22 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg.Giur., art.2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non essersi presentato alla ripresa dell'attività sportiva agonistica, cagionando un grave pregiudizio al sodalizio tesserante;

ad A. P. la violazione degli artt.10, 10bis, 10ter e 16 Statuto Fipav, 19,21,22 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg.Giur., art.2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non essersi presentato alla ripresa dell'attività sportiva agonistica, cagionando un grave pregiudizio al sodalizio tesserante.

A seguito della Comunicazione di conclusione delle indagini, ricevuta il 22 ottobre 2021 i genitori esercenti la potestà sui minori L. P. ed A. P. inviavano a ministero dell'Avv. Manuela Magistro in data 28 ottobre 2021 memoria difensiva sostenendo che il certificato medico era ancora valido al momento dell'esposto, che la situazione complessiva antecedente alla prima convocazione era tale da giustificare quanto meno un cautela da parte del sodalizio, che il sodalizio non aveva chiarito le proprie intenzioni riguardo al futuro e pertanto chiedevano di archiviare le posizioni di A. P. e L. P. per manifesta mancanza di qualsivoglia responsabilità degli stessi.

La Procura, ritenendo comprovata documentalmente la rilevanza disciplinare dei fatti contestati procedeva al deferimento con atto del 30 novembre 2021, ricevuto dagli incolpati il 3 dicembre 2022 e dal Tribunale il 10 gennaio 2022.

Il Tribunale, in data 18 gennaio 2022 fissava l'udienza di trattazione al 07 marzo 2022, con debita comunicazione alle parti in data 19 gennaio 2022.

Esaminate le eccezioni preliminari svolte dalla difesa degli incolpati si rileva quanto segue: la Comunicazione di conclusione delle indagini risulta notificata ai signori A. P. e L. P. in data 22 ottobre 2021 con l'avviso della facoltà di presentare, entro il termine improrogabile di sette giorni, una memoria difensiva o di essere sentiti.



La memoria difensiva veniva trasmessa dal difensore nominato Avv. Manuela Magistro in data 28 ottobre 2021.

Pertanto, così come disposto dall'art.49 del Regolamento Giurisdizionale, l'esercizio dell'azione disciplinare, ovvero l'atto di deferimento da parte del Procuratore Federale, doveva avvenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria (29 ottobre 2021) ovvero entro il 28 novembre 2021 ed essendo domenica prorogato al lunedì successivo 29 novembre 2021.

La Procura ha effettivamente esercitato l'azione disciplinare redigendo l'atto di deferimento il 30 novembre 2021 ed anche se per un solo giorno oltre il termine perentorio di cui all'art.49 comma 4 del Regolamento Giurisdizionale da cui ne consegue che l'azione disciplinare risulta improcedibile.

La risoluzione dell'eccezione preliminare rende superfluo ogni esame nel merito.

PQM

Il Tribunale Federale delibera non doversi procedere nei confronti degli incolpati A. P. e L. P. per l'improcedibilità dell'azione disciplinare.

Roma, 17 marzo 2022

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 17 marzo 2022